



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 64

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali,
sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

233^a seduta (pomeridiana): mercoledì 2 ottobre 2024

Presidenza del presidente ZAFFINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(126) *Maria Domenica CASTELLONE e altri.* – *Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva*

(281) *MARTELLA e altri.* – *Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

CAMUSSO (PD-IDP) 4

GUIDOLIN (M5S) 4

MINASI (LSP-PSd'Az), relatrice Pag. 3

(1184-bis) *Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(126) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – *Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva*

(281) MARTELLA e altri. – *Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 126 e 281.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Minasi, per illustrare i disegni di legge.

MINASI, *relatrice*. Signor Presidente, le disposizioni di cui al disegno di legge n. 126 si applicano ai lavoratori dipendenti e, con alcune eccezioni, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi, con successivo adeguamento annuale, e pone il principio che il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 3 reca i criteri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 4 specifica che i contratti individuati ai sensi degli articoli 2 e 3 trovano applicazione anche nel caso in cui i medesimi siano scaduti o siano stati oggetto di disdetta, con incremento annuale dei relativi importi.

Il successivo articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per il deposito dei contratti collettivi nazionali.

L'articolo 8 introduce, in via transitoria e sperimentale, un'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9 specifica che sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Passando al disegno di legge n. 281, concernente i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, esso prevede all'articolo 2 che il complessivo trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo trattamento costituisce la retribuzione imponibile minima ai fini della contribuzione di previdenza e assistenza sociale.

Nel caso in cui non sussista un contratto connotato dai requisiti prescritti, il trattamento viene individuato da un accordo interconfederale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, il trattamento è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale.

Ai sensi dell'articolo 3, qualora i contratti collettivi non siano rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza, la misura del contributo dovuto dal datore di lavoro all'INPS per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene rideterminata in misura tripla.

Sulle retribuzioni previste dai contratti scaduti, infine, opera in via transitoria uno specifico meccanismo di indicizzazione.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Minasi.

Invito i colleghi ad una riflessione sull'opportunità o meno di un trasferimento alla sede referente dei disegni di legge appena illustrati, al fine della congiunzione con i disegni di legge che abbiamo incardinato poco fa, appunto, in sede referente, riguardanti la medesima materia.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Presidente, la nostra opinione è favorevole al mantenimento in sede redigente del disegno di legge n. 281.

GUIDOLIN (*M5S*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo esprimo l'orientamento favorevole al proseguimento della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 126.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1184-*bis*, sospesa nella seduta dello scorso 24 settembre.

Comunico che sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge in titolo, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1184-bis**Art. 1.****1.1**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025 » inserire le seguenti: « e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento di ventiquattro mesi con contratto di lavoro a tempo determinato » e al secondo periodo sostituire le parole: « per l'anno 2025 », ovunque ricorrano, con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « per l'anno 2025 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 » e le parole: « per gli anni 2024 e 2025 » con le seguenti: « per l'anno 2024 e a decorrere dall'anno 2025 ».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, sostituire le parole: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. » con le seguenti: « mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

